



FORNITURA DI N. 400 APPARATI RILEVATORI DI TRASMISSIONI RADIO

Capitolato tecnico

Parte I

DEFINIZIONE DELLA GARA

Art. 1. Premessa

L'Amministrazione penitenziaria (di seguito "Amministrazione"), al fine di poter intercettare l'illecita introduzione nelle strutture penitenziarie di oggetti proibiti, necessita di disporre di apparati volti all'individuazione di qualsiasi apparecchio ricetrasmittente atto alla comunicazione radio. Il presente Capitolato disciplina le modalità di affidamento e le caratteristiche tecniche che detti apparati devono possedere nella loro configurazione minima.

Pertanto, l'Aggiudicatario (di seguito anche Fornitore) è tenuto a fornire il materiale richiesto nel pieno rispetto delle prescrizioni dettate dal presente Capitolato, nonché dallo schema di contratto e dalla propria Offerta Tecnica.

Art. 2. Oggetto dell'appalto

Il presente capitolato ha per oggetto l'acquisizione di n.400 di apparati rilevatori di trasmissioni radio (d'ora in avanti anche solo "apparato/i", "apparecchio/i" o "dispositivo/i"), ivi compresa attività di formazione per il loro utilizzo.

La procedura si compone di un unico lotto nazionale di cui è prevista la consegna presso la sede del S.A.D.A.V. dell'Amministrazione in via Bartolo Longo 78, 00156 Roma (RM) di cui sarà data più puntuale indicazione all'atto della stipula del contratto.

L'Amministrazione potrà avvalersi del diritto di opzione per l'acquisizione di ulteriori apparecchi fino ad un massimo di 200 da esercitarsi entro 36 mesi dalla stipula del contratto.

Art. 3. Ammontare dell'appalto

Il valore stimato del presente appalto, calcolato ai sensi dell'art. 35 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici) e comprensivo, quindi, anche del valore dell'eventuale esercizio del diritto di opzione, è pari a € 3.000.000 (tremilioni/00) IVA esclusa.

La base d'asta, fissata sul prezzo unitario (per singola apparecchiatura), è pari a € 5000,00 IVA esclusa.

In considerazione della natura delle prestazioni, sotto il profilo del rischio interferenziale, nell'esecuzione dell'appalto in oggetto non si appalesa esistente la citata categoria di rischio e conseguentemente, a norma dell'art. 26 comma 3 del Decreto Legislativo 81/2008, non si rende necessaria la redazione del DUVRI.

La presente fornitura è stata stimata tenendo conto del numero di strutture penitenziarie tenendo conto delle grandezze delle stesse e della relativa complessità. È stato previsto in fase di redazione del quadro economico il diritto di opzione, al fine di poter meglio aderire alle eventuali necessità dei singoli Istituti che ne facciano richiesta di altri dispositivi.

Art. 4. Modalità di stipulazione del contratto

Il contratto è stipulato a corpo.

Art. 5. Normativa di riferimento – Codice degli appalti

La procedura di affidamento e i rapporti contrattuali derivanti dall'aggiudicazione del contratto di appalto sono regolati:

- a) dal Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 (d'ora in poi Codice dei contratti, come modificato dal Decreto-legge n. 32 del 18 aprile 2019) e successive modificazioni ed integrazioni.
- b) dal "Codice della leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia", Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
- c) dal Decreto Legislativo 9 Aprile 2008 n. 81 "Testo unico in materia di sicurezza e tutela della salute dei lavoratori";
- d) dalle norme in materia di Contabilità di Stato e relativo Regolamento;
- e) dalla normativa di settore;
- f) dalle norme contenute nel Bando di gara, nel Disciplinare di gara, nel Capitolato Tecnico, nello Schema di contratto, nonché in tutta la documentazione di gara;
- g) e, per quanto non espressamente disciplinato dalle fonti sopra indicate, dalle norme del Codice Civile.

Art. 6. Normativa per la prevenzione e la sicurezza

Gli apparati, oggetto del presente capitolato, ed i relativi accessori devono soddisfare le caratteristiche rispondenti alle vigenti normative internazionali ed europee per la sicurezza elettrica, per le radio interferenze e, inoltre, garantire la sicurezza degli operatori e delle persone coinvolte nell'utilizzo.

La rispondenza a tali normative deve essere espressamente dichiarata e certificata dalle Ditte invitate a partecipare alla gara.

L'apparecchio deve essere accompagnato da una dichiarazione di conformità CE, dichiarata e certificata dalle imprese invitate a partecipare alla gara.

L'apparecchio non deve interferire con i dispositivi medici quali: apparecchi acustici, stimolatori cardiaci, defibrillatori, stimolatori neurologici.

Art. 7. Requisiti minimi

L'apparato sarà adottato dall'Amministrazione per attività di controllo, anche preventiva, per la ricerca e l'individuazione di trasmissioni radio non consentite da e verso telefoni cellulari o apparecchi radio in genere, illecitamente introdotti negli istituti.

L'apparato deve essere di tipo palmare, quindi tale da essere tenuto nel palmo di una mano e facilmente occultabile dall'operatore (ad es. in una tasca).

a) Standard e bande di frequenza:

L'apparato deve essere in grado di rilevare qualsiasi trasmissione radio almeno negli standard e sulle frequenze riportate nella tabella seguente:

	Standard	Banda di frequenza (MHz)
1	GSM – 900/2G/3G	880 - 915 925 - 960
2	GSM e 4G LTE- 1800	1710 – 1785 1805 – 1880
3	DECT	1880 - 1900
4	UMTS (3G)	3G1: 1920-1935 3G2: 1935 - 1950 3G3: 1950 - 1965 3G4: 1975 - 1980 3G1: 2110 -2125 3G2: 2125 -2140 3G3: 2140 - 2155 3G4: 2155 - 2170
5	BLUETOOTH	2400 - 2480
6	LTE	792 – 822 832 - 862 1452 – 1472 1472 - 1492 2500 – 2570 2600 – 2680
7	5G	694 – 790 3600 – 3800
8	IEEE802.11a,h,g,n	5035 - 5980

b) Metodo di rilevamento:

L'apparato deve essere in grado di rilevare, identificare e localizzare la fonte di qualsiasi trasmissione radio, sia di tipo digitale che analogica, anche dovuta al trasferimento di dati sulla rete, quali messaggi di testo o multimediali e localizzarne l'area di provenienza. Per le situazioni in cui è necessaria una maggiore precisione in aree con più telefoni, l'apparato dovrà essere dotato di un sistema di antenna direzionale, di seguito meglio specificata.

L'apparato deve essere in grado di scansionare contemporaneamente e nel minor tempo possibile almeno le frequenze indicate nella precedente tabella oltre ad essere in grado di scansionare contemporaneamente un loro sottoinsieme prestabilito dall'operatore (es. solo scansione delle frequenze GSM e/o 3G e/o 4G e/o 5G), senza inficciò sulla qualità della ricerca e della rilevazione. Laddove fosse rilevata più di una trasmissione l'apparato deve assicurare all'operatore la possibilità di selezionare e quindi monitorare e localizzare solo la trasmissione d'interesse.

Dovranno essere previste 2 distinte modalità di funzionamento dell'apparato:

- Una modalità di sorveglianza statica: durante la quale il dispositivo provvede a ricercare le trasmissioni radio e generare una statistica delle stesse. In questa modalità l'apparato non deve emettere nessuna segnalazione di allarme.
- Una modalità di localizzazione: durante la quale il dispositivo una volta rilevato l'allarme mantiene i segnali individuati dando la possibilità di scelta all'operatore di selezionarli che, con l'aumentare dell'intensità gli permette di localizzare con precisione la fonte di trasmissione.

Allo stesso tempo, l'apparato dovrà essere in grado di discriminare i falsi allarmi attraverso filtri hardware o software, al fine di rifiutare i segnali DECT, e quelli delle radio PMR.

La demodulazione dell'impulso dovrà contribuire a prevenire falsi allarmi, e allo stesso tempo, dovrà essere in grado di differenziare i segnali forti, deboli e interferenti. I filtri di sistema dovranno essere in grado di rifiutare qualsiasi interferenza dalle stazioni base. La sensibilità di rilevazione del dispositivo deve essere regolabile dall'operatore almeno su 3 livelli, inoltre deve essere, per lo standard GSM: -75 dBm (su configurazione massima) e per tutti gli altri standard: -98 dBm; deve essere comunque selezionabile tra -100 dBm e -70 dBm.

Il raggio di copertura in ambiente chiuso deve essere almeno 20 m.

c) Display ed interfaccia utente:

L'apparato deve essere dotato di un display con un'interfaccia utente intuitiva e di facile utilizzo.

L'interfaccia deve includere almeno:

- Una schermata per la statistica di tutti gli eventi rilevati;
- Una schermata operativa che consente di visualizzare l'intensità del segnale, facilitandone in questo modo la localizzazione.

d) Allarme:

L'allarme dovrà essere visualizzato sul display, (in modalità sonora, vibrazione, e visiva) nello stesso istante in cui viene indicata la potenza del segnale e il tipo di tecnologia telefonica rilevata; allo stesso tempo, l'allarme dovrà essere registrato su un record in maniera che i dettagli possano essere recuperati in un momento successivo. Le segnalazioni d'allarme dovranno essere disattivabili a seconda dell'esigenza dell'operatore (es. solo visiva e vibrazione o solo vibrazione; ecc.).

e) Raccolta dati e memorizzazione:

L'apparato deve essere dotato di una memoria non volatile e sovrascrivibile in grado di memorizzare almeno 4096 eventi.

Per ogni rilevamento il dispositivo deve raccogliere le seguenti informazioni:

- Standard e/o frequenza di trasmissione;
- Potenza del segnale;
- Durata;
- Data e ora.

Queste informazioni devono essere archiviate in modalità automatica su memoria interna e devono poter essere consultate direttamente dal dispositivo. Ogni rilevamento deve costituire il record di una struttura di dati. Tale struttura di dati deve essere la rappresentazione di una statistica di tutti gli eventi.

Deve essere possibile consultare tali informazioni anche da un pc attraverso la creazione di un file di formato standard (tipo txt) e/o attraverso un software dedicato incluso nella fornitura.

L'apparato deve consentire di estrarre tali eventi attraverso un'interfaccia USB o attraverso una memoria estraibile (tipo SD o simili).

f) Antenna direzionale accessoria:

Al fine di potenziare le capacità di rilevamento dell'apparato dovrà essere fornita insieme allo stesso un'antenna direzionale, che permetta all'operatore di localizzare più precisamente un telefono in funzione. Tale antenna direzionale deve consentire all'apparato di scansionare solo i segnali provenienti da una direzione specifica in base all'ampiezza dell'angolo dell'antenna (che deve essere massimo di 30°) e di rifiutare i riflessi provenienti da segnali non desiderati di altre fonti. Inoltre, deve essere in grado di lavorare su tutte le bande di frequenza precedentemente elencate nella tabella di cui alla lettera a).

g) Batteria ed alimentazione:

Il dispositivo deve essere dotato di batteria ricaricabile.

L'apparato deve poter funzionare anche durante la fase di ricarica o mentre è collegato all'alimentazione di rete e deve avere in dotazione un cavo di alimentazione di lunghezza pari ad almeno 2 metri.

La durata della batteria deve garantire almeno 4 ore consecutive di operatività al massimo delle proprie prestazioni e delle proprie funzioni. Il livello di carica della batteria deve essere indicato sul display del dispositivo.

h) Dimensioni e peso:

L'apparato deve essere di tipo palmare, con dimensioni tali da essere contenute nel palmo di una mano, escluse le antenne. Il peso massimo deve essere pari a 350 g (incluse le batterie).

i) Temperatura di esercizio:

L'apparato deve garantire operatività entro un intervallo di temperatura compreso tra -10°C e +50°C con umidità relativa minore del 90%.

j) Accessori:

In dotazione ad ogni singolo apparato deve essere fornito di base tipo dock-station per l'utilizzo in funzione stazionaria/di ricerca/di scansione.

Art. 8. *Formazione*

L'aggiudicatario deve provvedere ad effettuare la formazione "on-line" degli operatori addetti all'utilizzo di tali apparecchiature, concordata successivamente con questa Amministrazione.

Art. 9. *Garanzia per vizi, difetti di fabbricazione, mancanza di qualità essenziali e/o promesse e buon funzionamento*

Gli apparati oggetto del presente appalto dovranno essere consegnati completamente compiuti in

tutte le parti previste per la loro destinazione d'uso e dovranno rispettare tutte le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative richieste dal presente Capitolato, oltre quelle presentate nell'offerta tecnica del Fornitore aggiudicatario. In ogni caso, in fase di esecuzione, l'Amministrazione si riserva di richiedere modifiche e/o aggiustamenti di dettaglio.

Tutti i materiali e i componenti devono essere di prima qualità e non recare imperfezioni, vizi, difetti, difformità di qualunque genere e devono presentare caratteristiche di durabilità nel tempo. Essi, anche con riferimento a sistemi e *sub* sistemi di impianti tecnologici, devono rispettare tutte le prescrizioni di leggi e di regolamento in materia di qualità, di provenienza e di prestazione. Pertanto, gli apparati, oggetto della presente Fornitura, dovranno essere in tutte le loro componenti e allestimenti provvisti di garanzia contro vizi e difetti di fabbricazione (art. 1490 c.c.), per mancanza di qualità promesse ed essenziali per l'uso cui è destinata la cosa (art. 1497 c.c.), nonché di garanzia di buon funzionamento ex art. 1512 c.c.

La garanzia deve avere una durata non inferiore a 24 (ventiquattro) mesi decorrenti dalla data dell'ultimo verbale di verifica di conformità relativo alla quarta frazione della fornitura.

La garanzia, di cui al punto precedente, non deve in alcun modo essere vincolata ad una limitazione. Durante tale periodo di garanzia:

- a) il Fornitore assicura, gratuitamente mediante propri tecnici specializzati e/o il centro di assistenza (proprio, autorizzato o convenzionato) e/o mediante strutture mobili, il necessario supporto tecnico per il corretto funzionamento dei prodotti forniti, nonché, ove occorra, la fornitura gratuita di tutti i materiali/pezzi di ricambio che si rendesse necessaria, ovvero l'opportuna sostituzione dell'intero prodotto.
- b) l'Amministrazione ha diritto alla riparazione gratuita dell'apparato (o alla sua sostituzione nei casi di non riparabilità) ogni qualvolta si verifichi il cattivo o mancato funzionamento dello stesso e questo anche se è dipendente da vizi, difetti e difformità dei materiali o del processo di costruzione, ciò indipendentemente dall'avvenuta verifica di conformità da parte dell'Amministrazione;
- c) il Fornitore non può sottrarsi dalla sua responsabilità, se non dimostrando che la mancanza di buon funzionamento è dipesa da un fatto proprio dell'acquirente (e non da un vizio o difetto di produzione). D'altro canto, l'Amministrazione si impegna a fornire tutto la necessaria e sufficiente disponibilità di mezzi, luoghi e personale specializzato per affrontare la problematica emersa;
- d) il difetto di fabbricazione, il malfunzionamento e la mancanza di qualità essenziali e/o promesse deve essere denunciato dall'Amministrazione all'indirizzo PEC indicato a tal *uopo* dal Fornitore, per iscritto e nel più breve tempo possibile dalla scoperta del difetto stesso e/o del malfunzionamento e/o della mancanza di qualità essenziali e/o promesse e comunque entro il periodo di 24 mesi di garanzia, tenuto conto che trova applicazione il combinato disposto di cui ai commi 3 e 5 dell'art. 102 del Codice dei Contratti Pubblici.

Il mancato puntuale adempimento da parte del Fornitore alle suindicate prescrizioni comporterà l'attivazione da parte dell'Amministrazione della procedura per l'incameramento della cauzione rilasciata a garanzia della rata di saldo.

Art. 10. Assistenza e Manutenzione

Il Fornitore deve garantire l'idonea assistenza da parte di tecnici propri o professionisti autorizzati per un periodo di 24 mesi dalla verifica di conformità.

L'assistenza deve essere finalizzata a garantire il corretto funzionamento dei componenti hardware e software attraverso l'eventuale sostituzione o aggiornamento degli stessi. L'esito di ogni intervento effettuato sull'apparato deve essere formalmente certificato dal tecnico intervenuto mediante compilazione di un modulo da consegnare alla Direzione dell'istituto penitenziario interessato.

A seguito della chiamata, il Fornitore, tramite tecnici propri o professionisti autorizzati deve garantire l'intervento nel più breve tempo possibile e, comunque, entro 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi dalla segnalazione, attese le esigenze di sicurezza degli istituti penitenziari.

Per ogni giorno di ritardo verrà applicata una penale pari a €100.

Art. 11. Nomina referente fornitore

Il Fornitore in sede di stipula del contratto deve indicare all'Amministrazione un referente su territorio nazionale per la fornitura in oggetto, da comunicare a mezzo PEC, ovvero posta elettronica per gli operatori esteri.

Art. 12. Verifica in corso di esecuzione

L'Amministrazione, durante l'esecuzione della fornitura, potrà, attraverso il Responsabile Unico del procedimento, il Direttore esecuzione del contratto o eventuale altro personale dell'Amministrazione incaricato, effettuare verifiche sullo stato della produzione e sulla rispondenza degli apparati e delle loro parti alle prescrizioni tecniche.

Tali verifiche potranno esser effettuate attraverso visite presso gli stabilimenti indicati dal fornitore ovvero con altri mezzi a discrezione dell'Amministrazione, inclusa l'acquisizione anche per le vie brevi (posta elettronica certificata o ordinaria).

Art. 13. Avvio dell'esecuzione contrattuale e ultimazione della fornitura

Il Direttore dell'Esecuzione, sulla base delle disposizioni del RUP, dopo che il contratto è divenuto efficace a norma di legge, dà avvio all'esecuzione della fornitura, ai sensi dell'art. 19 del Decreto del Ministero delle infrastrutture e trasporti 7 marzo 2018, n. 49 (d'ora in avanti DM 49/2018).

Ai sensi dell'art. 25 del DM 49/2018, il Direttore dell'Esecuzione, a fronte della comunicazione dell'esecutore di intervenuta ultimazione delle prestazioni, effettua entro cinque giorni i necessari accertamenti in contraddittorio con lo stesso e, nei successivi cinque giorni, emette il **certificato di ultimazione delle prestazioni**.

Il decorso dei termini contrattuali è, in linea di massima, sospeso dal 5 al 31 del mese di agosto, salvo diverso accordo con l'esecutore solo ed esclusivamente in termini riduttivi.

Art. 14. Eventuale campionatura prototipale per controllo preventivo nella fase iniziale della produzione – Tempi di produzione e penale

Sarà facoltà del RUP, qualora lo ritenesse necessario, richiedere al Fornitore un prototipo - consistente in un apparato completo di tutte le componenti - che deve essere messo a disposizione entro 30 giorni naturali e consecutivi, decorrenti dal giorno in cui sarà richiesta la predetta fornitura del prototipo, in luogo da concordare, comunque sul territorio nazionale. Il mancato rispetto del termine di consegna comporterà l'applicazione di una penale giornaliera prevista dal presente capitolato.

La suddetta fornitura, oltre ad essere consegnata nei tempi sopra indicati, deve essere conforme in tutto e per tutto alle prescrizioni del presente capitolato tecnico.

Art. 15. Verifica di accettazione del campione prototipale

L'Amministrazione, attraverso il RUP e/o il DEC, procederà a sottoporre a verifica di accettazione la fornitura prototipale.

L'attività di verifica del campione sarà svolta congiuntamente ad un rappresentante della società fornitrice; l'apporto di eventuali piccole correzioni che si rendessero necessarie in corso d'opera e che, comunque, non vadano a inficiare le presenti specifiche tecniche, saranno concordate tra RUP e/o DEC e il rappresentante della società aggiudicataria dell'appalto. Di tale attività deve essere dato conto in apposito atto da allegare al verbale di accettazione del campione prototipale.

La data e il luogo di svolgimento della verifica saranno concordate successivamente tra il personale incaricato dall'Amministrazione e il rappresentante della società aggiudicataria. La verifica in ogni caso deve essere eseguita inderogabilmente su territorio nazionale ed entro un termine non superiore a 15 giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data di comunicazione da parte della società fornitrice di messa a disposizione di tale fornitura. Tale data farà fede ai fini dell'applicazione delle penali previste dal presente capitolato.

In questa fase, si procederà ad eseguire le seguenti operazioni:

a) acquisizione della seguente documentazione:

- Certificazione, attestante la conformità alle norme internazionali sull'esposizione umana ai campi elettromagnetici;
- Scheda tecnica, manuale d'uso e manutenzione.

b) esame generale e prove di funzionalità

Il DEC e/o il RUP, a propria discrezione, effettueranno prove tendenti ad accertare che l'apparato corrisponda alle caratteristiche del capitolato e dell'offerta tecnica migliorativa.

In caso di esito positivo della verifica verrà redatto un **verbale di accettazione**, sottoscritto dagli incaricati dell'Amministrazione (RUP e/o DEC) e da incaricati del Fornitore, dalla cui data decorreranno i termini per l'esecuzione del contratto previsti dal presente Capitolato per approntare la fornitura alla verifica di conformità.

In caso la verifica desse **esito negativo**, il DEC disporrà in un apposito atto – sottoscritto anche dal rappresentante del Fornitore - il termine entro il quale quest'ultimo si impegna a risolvere le non conformità rilevate. Tale termine, in rapporto all'entità delle manchevolezze, sarà non superiore a 20 (venti) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del predetto atto. Il Fornitore, quindi, comunicherà al DEC a mezzo PEC - posta elettronica ordinaria se operatore estero - l'avvenuta

correzione delle non conformità rilevate nella precedente fornitura prototipale.

Entro 15 (cinque) giorni naturali e consecutivi dalla comunicazione di cui al comma precedente, il RUP e/o il DEC effettueranno la verifica di accettazione.

Le verifiche finalizzate a riscontrare l'effettiva risoluzione delle problematiche emerse nella prima fase di esame della fornitura verranno svolte, con le medesime modalità sopra descritte e verrà redatto il verbale di accettazione di cui sopra.

In caso di ulteriore esito negativo, l'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto per grave inadempimento. Nell'ipotesi che l'Amministrazione decida di non procedere con la risoluzione, fermo restando il formale impegno del Fornitore a risolvere le deficienze emerse, il tempo di esecuzione avrà, comunque, inizio dalla data di accertamento dell'ulteriore esito negativo, con tutte le conseguenze in ordine all'applicazione delle penali previste da questo capitolato.

Il ripristino delle non conformità potrà essere verificata dall'Amministrazione nell'ambito della verifica.

In tutti i casi di mancata accettazione della fornitura prototipale e qualora si rendessero necessarie ulteriori visite da parte del personale di questa Amministrazione per le attività di verifica, le relative spese, opportunamente documentate, saranno poste a totale carico del Fornitore.

Il Fornitore si farà altresì carico della copertura dei danni derivanti al personale dell'Amministrazione nell'esercizio delle proprie funzioni in ragione delle verifiche ad esso demandate dalla legge, dai regolamenti e dal presente capitolato.

Art. 16. Tempi per l'approntamento la consegna e la verifica di conformità

Il Responsabile del Procedimento (RUP) controlla l'esecuzione del contratto congiuntamente al Direttore dell'esecuzione (DEC).

I tempi di esecuzione e consegna degli apparati non potranno superare il termine complessivo di 180 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di avvio dell'esecuzione contrattuale ovvero in caso di richiesta della fornitura prototipale dalla data del verbale di accettazione del prototipo.

Gli apparati dovranno essere predisposti per la verifica di conformità, presso la sede del S.A.D.A.V. dell'Amministrazione in via Bartolo Longo 78, 00156 Roma (RM), suddivisi in consegne frazionate secondo il seguente calendario:

- N. 200 – entro 90 giorni naturali e consecutivi;
- N. 200 – entro 90 giorni naturali e consecutivi.

La verifica di conformità della fornitura sarà effettuata per ogni frazione della fornitura, a cura dei dipendenti di questa Amministrazione, entro il termine di 20 (venti) giorni naturali e consecutivi dalla ricezione della comunicazione da parte del RUP di avvenuta emissione del certificato di ultimazione delle prestazioni. In base a quanto previsto dall'art. 102, comma 3 del Codice, i certificati di verifica di conformità rilasciati hanno carattere provvisorio e assumeranno carattere definitivo trascorsi due anni dall'emissione degli stessi.

Le verifiche di conformità saranno effettuate in contraddittorio con rappresentante/i del Fornitore e saranno finalizzate ad accertare la conformità alle presenti specifiche tecniche e consisteranno nell'attuazione delle seguenti operazioni:

a) verifica e acquisizione della documentazione consistente:

- a) nella dichiarazione da parte del fornitore che gli apparati forniti sono conformi al prototipo, qualora richiesto, ovvero nelle certificazioni attestanti la conformità alle norme internazionali sull'esposizione umana ai campi elettromagnetici;
- b) nella Scheda tecnica, nel manuale d'uso e manutenzione dell'apparato.

b) esame generale

In primo luogo, il verificatore prenderà nota dei numeri di matricola di ciascun apparato.

Il seguente esame tenderà ad accertare che l'apparato rilevatore di trasmissioni radio corrisponda alle caratteristiche del presente capitolato e all'offerta del Fornitore, mediante controlli e prove specifiche per verificare tutte le funzionalità dello stesso. La verifica può essere effettuata, ad insindacabile giudizio del personale incaricato, su un campione non inferiore, comunque, ad **almeno 7 (sette)** apparati approntati di volta in volta **o sull'intera fornitura di ogni singola frazione**.

La verifica di conformità di cui sopra avverrà presso la sede del S.A.D.A.V. dell'Amministrazione in via Bartolo Longo 78, 00156 Roma (RM).

Gli oneri inerenti alla verifica di conformità sono a carico del Fornitore, ad esclusione delle spese relative al personale incaricato della verifica di conformità.

In caso di esito positivo della verifica di conformità, il fornitore è tenuto a procedere alla consegna degli apparati, secondo il piano temporale e presso la sede prevista dal presente Capitolato.

Resta inteso che la predetta verifica di conformità della fornitura non costituisce accettazione senza riserve degli apparati da parte dell'Amministrazione, avendo quest'ultima il diritto di denunciare eventuali difformità, vizi e imperfezioni sia palesi che occulti, ancorché riconoscibili durante la verifica di conformità, nel più breve tempo possibile dalla data dell'avvenuta scoperta e comunque entro 2 (due) anni dalla data di emissione dell'ultimo certificato di verifica di conformità emesso per l'ultima frazione della fornitura.

In caso di esito negativo della verifica di conformità della fornitura, il personale incaricato dichiarerà, con adeguata motivazione, la “**non conformità**”.

In tale ipotesi, l'Amministrazione si riserva di procedere alla risoluzione del contratto per inadempimento dell'appaltatore, con il conseguente incameramento della cauzione e segnalazione all'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), oppure, acquisita la disponibilità da parte del Fornitore alla sostituzione e/o integrazione dell'apparato o degli apparati, di disporre un'ulteriore verifica di conformità, i cui costi, tutti, senza alcuna eccezione – ivi compresi quelli relativi al personale dell'Amministrazione incaricato della verifica di conformità, saranno a totale carico del Fornitore. In tale ipotesi, le condizioni, le modalità e i termini in base ai quali potrà aver luogo tale ulteriore verifica saranno fissati ad insindacabile giudizio dall'Amministrazione, così come l'applicazione della penale per ritardata consegna della fornitura.

Gli incaricati della verifica potranno dichiarare con idonea motivazione, la “**conformità con riduzione di prezzo**” e ciò in relazione esclusivamente a quegli apparati che risultino avere imperfezioni e difformità giudicati di lieve entità e che comunque non devono determinare una diminuzione del valore della fornitura tale da alterare le risultanze di gara ovvero comprometterne l'utilizzabilità allo scopo prefissato.

La proposta di accettazione degli apparati con riduzione di prezzo formulata dagli incaricati deve, in ogni caso, essere accettata dall'Amministrazione (stazione appaltante). È comunque facoltà del Fornitore, al fine di scongiurare la riduzione del prezzo, richiedere di provvedere all'eliminazione delle difformità riscontrate. In tale ipotesi, il Fornitore deve provvedervi, a propria cura e spese, entro non oltre il termine di 20 (venti) giorni lavorativi, a decorrere dal giorno successivo a quello in cui il Fornitore avrà ricevuto la notifica da parte dell'Amministrazione, costituendo tale termine aggiuntivo, in ogni caso, ritardo nella consegna.

Il Fornitore darà quindi formale comunicazione, mediante PEC ovvero posta elettronica per gli operatori esteri, dell'avvenuta eliminazione di tali difformità.

Dalla data di tale comunicazione decorrerà il termine per la consegna degli apparati.

L'accertamento delle attività di eliminazione delle lievi difformità sarà effettuato dal RUP e/o dal DEC i quali potranno anche avvalersi del supporto degli incaricati della verifica di conformità. E' fatto salvo ogni diritto dell'Amministrazione di procedere con un'adequata riduzione di prezzo qualora detto accertamento desse esito negativo. In ogni caso restano ferme le cause di risoluzioni previste dall' Art. 108 del codice dei contratti.

Art. 17. Pagamenti

Così come disposto dall'art. 35, comma 18 del Codice, l'Amministrazione corrisponderà all'Appaltatore, a titolo di anticipazione, una somma nella misura prevista dal predetto articolo, qualora siano state soddisfatte tutte le condizioni di legge. Da parte sua, il Fornitore, si deve impegnare a comunicare al DEC e/o al RUP l'effettivo avvio delle prestazioni onde permettere ai medesimi, anche singolarmente, di poter verificare sul posto – senza escludere anche altre modalità di verifica, a loro insindacabile scelta – il concreto inizio della prestazione, di cui, i predetti Funzionari, rilasceranno attestazione.

L'erogazione dell'anticipo è quindi subordinata all'attestazione da parte del DEC/RUP circa l'effettivo inizio della prestazione e alla presentazione, da parte del Fornitore, della garanzia fideiussoria bancaria/assicurativa calcolata ai sensi dello stesso art. 35 comma 18 sopra menzionato e della fattura elettronica.

In via generale i pagamenti della fornitura sono effettuati direttamente dall'Amministrazione con mandato informatico, su presentazione di regolare fattura elettronica da emettersi successivamente all'emissione del certificato di pagamento da parte del RUP.

L'Amministrazione provvederà a liquidare l'importo delle fatture delle singole frazioni di fornitura tranne che per l'ultima frazione, costituendo quest'ultima rata di saldo, che verrà corrisposta dietro presentazione di apposita fideiussione a garanzia della stessa, secondo quanto disposto dall'art. 103, comma 6 del Codice.

L'emissione dei predetti certificati di pagamento non costituisce presunzione di accettazione della fornitura, ai sensi dell'art. 1666, secondo comma del codice civile.

I mancati tempestivi rilasci delle fatture e/o della cauzione esonera l'Amministrazione da responsabilità per ritardato pagamento.

Il pagamento delle fatture è eseguito, applicando il sistema della scissione dei pagamenti di cui all'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972.

Art. 18. Penali

In caso di mancato rispetto dei termini temporali previsti, a qualsiasi titolo, negli articoli precedenti l'affidatario sarà assoggettato al pagamento della penale, per ogni giorno di ritardo, pari all'1,0‰ (uno per mille) dell'ammontare netto contrattuale e comunque, complessivamente, in misura non superiore al 10% (dieci per cento).

Dopo 30 giorni di ritardo, l'Amministrazione avrà la facoltà, indipendentemente dall'applicazione della penale, di dichiarare l'Impresa affidataria decaduta dal diritto di proseguire l'esecuzione della fornitura, nonché di incamerare l'intera cauzione senza che occorra alcun avviso di costituzione in mora o giudiziale diffidamento.

In tale ottica il Fornitore si deve impegnare a trasmettere il cronoprogramma delle singole fasi di lavorazione.

La penale non sarà applicata qualora il ritardo sia dipendente da causa imputabile all'Amministrazione ovvero dovuto a causa di forza maggiore o a casi fortuiti a giudizio insindacabile dell'Amministrazione e comunque nei casi previsti dalla legge.

L'applicazione delle eventuali penali, previste dal presente articolo, non esclude la richiesta di risarcimento del maggior danno.

Per l'assistenza ed il ripristino dei malfunzionamenti, il mancato intervento in loco entro il termine previsto dal presente Capitolato, potrà comportare l'applicazione di una penale pari ad € 100,00 per ogni giorno di ritardo.

Rilevata l'inadempienza, l'Amministrazione darà al Fornitore un termine perentorio per l'adempimento tardivo (comunque non esimente l'applicazione della penale) decorso il quale procederà in danno del Fornitore affidando tale adempimento ad altro operatore del settore.

Il Fornitore ha diritto di presentare all'Amministrazione apposita istanza di disapplicazione della penale.

Parte II

MODALITA' DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA

Art. 19. Allegati all'offerta

Le imprese partecipanti dovranno, pena l'esclusione dalla gara, far pervenire, nelle modalità indicate nel disciplinare di gara, relazione tecnica di dettaglio dell'apparato rilevatore di trasmissioni radio, scheda tecnica, descrizione esaustiva delle funzionalità proposte.

Tutta la documentazione richiesta se presentata in lingua straniera, deve pervenire con annessa traduzione in lingua italiana, certificata "conforme testo straniero" da competente rappresentanza diplomatica o consolare o da traduttore ufficiale, con firme atti/documenti tutti legalizzati da competente rappresentanza diplomatica o consolare o mediante apposizione di postilla di cui alla convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961.

La documentazione presentate costituirà elemento di riferimento per la successiva fornitura e per le operazioni di collaudo.

Art. 20. Criteri di valutazione delle offerte

La valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa sarà effettuata secondo i criteri di seguito indicati. Il punteggio complessivo sarà dato dalla somma tra il punteggio conseguito per l'offerta tecnica e il punteggio conseguito per l'offerta economica. Saranno esclusi dalla gara i concorrenti che presentino offerte nelle quali fossero sollevate eccezioni, riserve di qualsiasi natura alle condizioni specificate nel presente capitolato tecnico, ovvero che siano sottoposte a condizione o che sostituiscano, modifichino ed integrino le predette condizioni dell'appalto, nonché le offerte incomplete o parziali.

Valutazione dell'offerta tecnica (max 70 punti)

Saranno considerate non idonee le offerte tecniche che non soddisfino i requisiti minimi espressi nel presente capitolato tecnico. Le offerte "non idonee" non saranno ammesse alle successive fasi di gara.

Il punteggio massimo attribuibile a ciascun concorrente è di 70 punti che sarà assegnato alle offerte che presentano delle miglie e ed è determinato con l'attribuzione del relativo punteggio previsto dai criteri riportati nella seguente griglia.

GRIGLIA DI VALUTAZIONE – Migliorie offerte.

Criterio generale	Sub criterio	Specifiche di valutazione	Punteggio requisiti specifico	Punteggio massimo	Punteggio complessivo criterio
Caratteristiche tecniche e dotazione del dispositivo	Tempo massimo di un ciclo di scansione su tutte le frequenze (“t” in secondi)	t<5	10	10	70
		5≤t<10	5		
		t≥10	0		
	Numero di eventi memorizzabili (“e”)	e>4096	10	10	
		e=4096	0		
	Autonomia minima della batteria (“h” in ore)	h>4	10	10	
		h=4	0		
	Rilevazione di jammer	Di serie	10	10	
		Non di serie	0		
	Connettività wi-fi o bluetooth o web server	Di serie	10	10	
		Non di serie	0		
	Estensione garanzia oltre i termini di legge (almeno un anno)	Di serie	10	10	
		Non di serie	0		
	Antenna omnidirezionale integrata	Di serie	10	10	
		Non di serie	0		
Totale					70

Per l'attribuzione dei punteggi inerenti ai sub criteri, qualora nessun concorrente dovesse ottenere il massimo punteggio previsto dal sotto criterio, la Commissione procederà con il metodo della riparametrazione secondo le linee guida n. 2, di attuazione del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 recanti "Offerta economicamente più vantaggiosa" approvate dal Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione con delibera n. 1005 del 21 settembre 2016, attribuendo il punteggio massimo previsto per il sub criterio interessato, all'offerta qualitativamente migliore, con conseguente rimodulazione delle altre offerte concorrenti, in relazione ai pesi percentuali fissati.

Con le stesse modalità la Commissione provvederà, qualora nessun concorrente raggiunga il punteggio massimo attribuito all'offerta tecnica, dopo la prima riparametrazione, ad una seconda riparametrazione sul totale del punteggio tecnico (70 punti).

Valutazione dell'offerta economica (max 30 punti)

L'offerta economica deve riportare il ribasso percentuale sul prezzo posto a base di gara (pari a euro 5.000,00). Il punteggio sulla parte economica sarà così attribuito:

1. nell'ipotesi in cui pervengano un numero di offerte ≥ 3 con la seguente formula:

$$P_x = C_i * 30$$

dove:

C_i (per $A_i \leq A_{soglia}$) = $X * A_i / A_{soglia}$

C_i (per $A_i > A_{soglia}$) = $X + (1-X) * ((A_i - A_{soglia}) / (A_{max} - A_{soglia}))$

Legenda:

C_i : coefficiente attribuito al concorrente iesimo;

A_i : valore dell'offerta (ribasso) del concorrente iesimo;

A_{soglia} : media aritmetica dei valori dell'offerte (ribasso sul prezzo) dei concorrenti;

A_{max} : valore della migliore offerta (massimo ribasso sul prezzo)

X : 0,90.

Il punteggio attribuibile al concorrente sarà assegnato con un valore numerico approssimato al secondo decimale (es. 0,01).

2. nell'ipotesi in cui pervengano solo 2 offerte con la seguente formula:

$$P_x = 30 * R_x / R_{max}$$

dove:

P_x = punteggio attribuito al concorrente

R_x = valore offerto (ribasso) dal concorrente (a)

R_{max} = valore dell'offerta più conveniente (max ribasso)

Il Funzionario Tecnico
Ing. Luigi Napolano

Sommario

Art. 1. Premessa	1
Art. 2. Oggetto dell'appalto	1
Art. 3. Ammontare dell'appalto	1
Art. 4. Modalità di stipulazione del contratto	2
Art. 5. Normativa di riferimento – Codice degli appalti	2
Art. 6. Normativa per la prevenzione e la sicurezza	2
Art. 7. Requisiti minimi	2
Art. 8. Formazione	5
Art. 9. Garanzia per vizi, difetti di fabbricazione, mancanza di qualità essenziali e/o promesse e buon funzionamento	5
Art. 10. Assistenza e Manutenzione	7
Art. 11. Nomina referente fornitore	7
Art. 12. Verifica in corso di esecuzione	7
Art. 13. Avvio dell'esecuzione contrattuale e ultimazione della fornitura	7
Art. 14. Eventuale campionatura prototipale per controllo preventivo nella fase iniziale della produzione – Tempi di produzione e penale	8
Art. 15. Verifica di accettazione del campione prototipale	8
Art. 16. Tempi per l'approntamento la consegna e la verifica di conformità	9
Art. 17. Pagamenti	11
Art. 18. Penali	12
Art. 19. Allegati all'offerta	13
Art. 20. Criteri di valutazione delle offerte	13